



# **COMUNE DI GENOLA**

## **PROVINCIA DI CUNEO**

C.A.P. 12040  
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25  
Fax 0172-68858

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL**

### **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

### **NUMERO 65 DEL 11/12/2025**

#### **OGGETTO:**

**Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento prevenzione incendi della palestra annessa alla Scuola secondaria di primo grado “Sacco-Boetto-Paglieri”. CUP: H28H25001180004. Servizio di progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e direzione dei lavori . CPV: 71300000-1 Servizi di ingegneria. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. Gara #225. CIG: B98EFD7075. RS Studio Associato di Ingegneria di Raina Marco e Sacco Paolo.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Variazione di Bilancio 2025/2027 è stato inserita al cap. 5294/2 dell'esercizio 2025 la somma di euro 28.000,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento prevenzione incendi della palestra annessa alla Scuola secondaria di primo grado "Sacco-Boetto-Paglieri";

CONSIDERATO che sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare il servizio di ingegneria ed architettura in oggetto a personale dipendente del Comune di Genola per carenza in organico di personale tecnico qualificato;

ATTESO che per l'acquisizione di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di assegnare a sé il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

VISTO il preventivo predisposto da RS Studio Associato di Ingegneria di Raina Marco e Sacco Paolo, con sede in Busca, recepito al Protocollo Comunale in data 12/11/2025 al n. 6153;

DATO ATTO che, a seguito di negoziazione, nell'importo complessivo offerto di € 3.315,76 oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% sono state ricondotte tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto, comprendenti la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la contabilità dei lavori e la direzione dei lavori;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che per l'affidamento dell'appalto in oggetto, di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo <https://genola.tuttogare.it/>;

VISTO il documento di gara unico europeo D.G.U.E. predisposto dal predetto studio e la documentazione correlata, recepiti al protocollo comunale in data 24/11/2025 al n. 6483 circa il

possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento di che trattasi, anche ai fini della documentazione delle esperienze pregresse in materia;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in merito al controllo del possesso dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che è possibile derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

RITENUTO di affidare il servizio sopra specificato al suddetto operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere nonché nella sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

#### RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 18/11/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2024, con la quale è stata approvata la 1<sup>a</sup> nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025-2027 ex art. 170 c.7 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 17/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 20/03/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4

- del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 08/04/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2025;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2025 di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli artt. 175 c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/11/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
  - l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
  - lo Statuto Comunale;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
  - l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
  - il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  - il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 01/04/2025;
  - il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione;

## **DETERMINA**

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dell'appalto in oggetto;

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a RS Studio Associato di Ingegneria di Raina Marco e Sacco Paolo, con sede in Busca, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento prevenzione incendi della palestra annessa alla Scuola secondaria di primo grado "Sacco-Boetto-Paglieri", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 3.315,76 oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.207,04 al capitolo 5294/2 del Bilancio di Previsione 2025-2027 esercizio 2025, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 l'impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, tecnico comunale;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: acquisizione del servizio specificato in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- clausole essenziali:
  - a. il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, salvo proroghe, dovrà essere espletato **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di consegna/comunicazione del presente affidamento;
  - b. le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.E.C. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
  - c. l'operatore economico non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione contrattuale, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito;
  - d. il pagamento avverrà in un'unica soluzione, al termine del conferimento della prestazione in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) debitamente controllata dal direttore dell'esecuzione e previa positiva acquisizione del DURC;
  - e. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
  - f. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore è obbligato ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi verranno comunicati al Comune prima dell'avvio della prestazione professionale. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - g. l'operatore economico è obbligato ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
  - h. l'operatore economico è obbligato a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
  - i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesto operatore economico l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In

- questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione;
- j. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
  - k. ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  - l. non espletando il servizio oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata consegna dopo 30 (trenta) giorni dal termine previsto dal presente atto costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
  - m. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a regola d'arte;
  - n. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023;
  - o. è sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell'Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dal presente appalto;
  - p. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
  - q. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
  - r. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;
  - s. per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "*Venere*" al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 11/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI

*firmato digitalmente*

BATTISTINO Arch. Bruno